

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore DE LUCA Michele**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1996**

---

Interpretazione autentica, modifica e integrazione dell'articolo 49, comma 3, secondo periodo della legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali

---

ONOREVOLI SENATORI. - Componendo il contrasto di giurisprudenza, insorto nell'ambito della sezione lavoro, le sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione (con sentenza n. 4837 del 18 maggio 1994) hanno, fra l'altro, enunciato il principio di diritto seguente: «la disciplina transitoria» posta dal terzo comma, seconda parte, del citato articolo 49 (concernente la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali) della legge 9 marzo 1989, n. 88 (ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) «va interpretata nel senso che "restano validi" tutti gli inquadramenti dei datori di lavoro nei settori industria, commercio ed agricoltura disposti in conformità alla normativa ed ai criteri previgenti, prima del 28 marzo 1989 (data di entrata in vigore della legge), qualunque ne sia la fonte ed ancorchè il provvedimento, relativo al periodo anteriore alla predetta data, sia intervenuto successivamente».

Pur muovendo da tale principio di diritto (considerato diritto vivente), la Corte costituzionale (con sentenza n. 378 del 7 novembre 1994) è pervenuta, tuttavia, alla conclusione che l'affermata ultrattività degli inquadramenti in atto (al 28 marzo 1994) non potrebbe essere procrastinata illimitatamente, senza che ne derivino conseguenze di illegittimità costituzionale.

Il previsto regime transitorio, infatti, risulta pienamente giustificato, ad avviso della Corte costituzionale, in quanto «l'applicazione contestuale ed indiscriminata del nuovo sistema classificatorio nei confronti di tutte le imprese - anche di quelle con posizioni previdenziali da tempo acquisite - avrebbe potuto avere (...) un notevole impatto giuridico, economico ed organizzativo per i datori di lavoro, per i dipendenti e per

gli istituti previdenziali nonchè per l'eventuale aumento del contenzioso».

È mancata, tuttavia, la contestuale previsione di un «termine ragionevole per il superamento del regime transitorio», sebbene, per escluderne la irrazionalità (e, comunque, l'incostituzionalità), quel termine fosse necessario, sempre ad avviso della Corte costituzionale, sia per «evitare (...) che la differenziata disciplina si estenda a categorie così vaste e senza limiti di tempo - con l'effetto di realizzare non il graduale e sollecito subentro della nuova normativa, ma un notevole svuotamento del contenuto di quest'ultima, lasciando nell'ordinamento *sine die* una duplicità di discipline diverse e parallele per le stesse situazioni» sia perchè «il differente trattamento delle stesse imprese, per meri motivi temporali, non dovrebbe essere tale da determinare effetti gravemente distorsivi sull'equilibrio dei mercati».

La determinazione di quel termine è riservata, però, alla discrezionalità del legislatore, nè può essere operata dalla Corte costituzionale.

Pertanto - previa declaratoria di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata - la Corte ha rimesso, appunto, al legislatore la fissazione del «termine per il superamento del regime transitorio, con conseguente definitivo esaurimento degli effetti ultrattivi connessi alla norma in esame».

Per l'ipotesi che il legislatore non intervenga in tempi ragionevoli, La Corte ha contestualmente prospettato, poi, che, se investita in futuro di altre questioni nella stessa materia, non potrebbe sottrarsi - una volta «verificata la permanente vigenza della disposizione e considerato esaurito il congruo tempo connaturato alla transitorietà della disciplina» - dal «ritenere superate le esigenze giustificatrici della disposi-

zione, mediante una decisione che applichi rigorosamente i precetti costituzionali».

Consequenziale all'esaminata sentenza della Corte costituzionale risulta, quindi, il presente disegno di legge, laddove (comma 2) fissa il *dies ad quem* del regime transitorio (di cui all'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della legge n. 88 del 1989).

Per evitare l'impatto - prospettato dalla stessa Corte costituzionale - dell'applicazione immediata del nuovo sistema classificatorio, quel termine viene fissato, tuttavia, al 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Solo da tale data, quindi, la disciplina a regime (di cui ai commi 1, 2 e 3, primo periodo, dello stesso articolo 49 della legge n. 88 del 1989) trova applicazione nei confronti di tutti i datori di lavoro.

Nel contempo, il legislatore ritiene opportuno convalidare - recependola in una norma di interpretazione autentica (comma 1) e sottraendola, così, all'alea di futuri *revirements* giurisprudenziali - l'interpretazione

che (dell'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della legge n. 88 del 1989) è stata accolta dalle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione (nella citata sentenza n. 4837 del 1994) e che costituisce il presupposto dal quale muove la Corte costituzionale (nella pure citata sentenza n. 378 del 1994).

Consequenziale alla stessa sentenza della Corte costituzionale, infatti, è - per quanto si è detto - il presente disegno di legge.

Inidonea allo scopo risulta la sopravvenuta disciplina in materia (articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Questa si limita, infatti, a stabilire soltanto il termine di decorrenza dell'efficacia (*dies a quo*) dei provvedimenti di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali.

Non incide, invece, sui criteri di classificazione. Ed è proprio il regime transitorio di tali criteri, che occupa il presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. L'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpreta nel senso che gli inquadramenti ivi previsti restano validi qualunque ne sia la fonte ed ancorchè il provvedimento, relativo al periodo precedente il 28 marzo 1989, sia intervenuto successivamente a tale data.

2. Le disposizioni dell'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, n. 88, cessano di avere efficacia il 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.